

STATUTO

ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita con sede in Mottola (TA), Località 'I Monaci' SP 211 Km 8, un'associazione sportiva dilettantistica denominata HORSE CLUB MONACI (di seguito semplicemente Associazione).

L'Associazione si fregia di uno stemma ed i suoi colori sociali sono BIANCO E MARRONE.

ART. 2 – OGGETTO SOCIALE E AFFILIAZIONE

L'Associazione ha per oggetto il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale consistente nella diffusione e nella pratica degli Sport Equestri.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale l'Associazione potrà:

svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva equestre;

svolgere attività sportiva dilettantistica equestre;

addestrare i cavalli e gli asini di cui dispone;

organizzare e partecipare a gare, tornei, campionati;

organizzare e gestire iniziative utili alla promozione della cultura equestre;

organizzare e gestire immobili ed iniziative connesse alla riabilitazione equestre.

L'Associazione procederà alla propria affiliazione alla F.S.N. o Ente di promozione affiliata. Con l'affiliazione l'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI e a tutte le disposizioni statutarie della F.S.N. o Ente di promozione affiliata e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli

organi competenti della F.S.N. o Ente di promozione affiliata dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le Autorità Federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

ART. 3 – DURATA E ATTIVITA' CONNESSE

L'Associazione ha durata illimitata. La stessa comunque non può sciogliersi, a norma del successivo art. 21, prima che le delibere da essa assunte siano state attuate, salvo diversa decisione assunta dall'apposita Assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà svolgere qualsiasi attività connessa all'oggetto sociale e tra l'altro possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione scuderie, maneggi, campi ippici, poste, box ed altre attrezzature sia immobili che mobili, essere proprietaria o comproprietaria di cavalli, fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle direttamente connesse all'oggetto sociale.

ART. 4 – FINALITA' DI LUCRO

L'Associazione non persegue fini di lucro.

Gli eventuali utili di gestione saranno tassativamente destinati a totale vantaggio degli Sport Equestri e comunque per la realizzazione dell'attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

E' fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, gli eventuali utili di gestione.

ART. 5 – SOCI

I soci si distinguono nelle diverse categorie:

Onorari

Fondatori

Effettivi

Juniores

Non possono essere ammessi soci temporanei.

Possono essere Soci Onorari:

i cittadini italiani e/o stranieri che si siano particolarmente distinti negli sports equestri o che abbiano sensibilmente contribuito allo sviluppo dell'Associazione;

altre personalità, insigni per pubblico riconoscimento

Le nomine a Socio Onorario sono riservate all'Assemblea Straordinaria dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

I Soci Onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo e non possono essere eletti a cariche sociali.

Sono Soci Fondatori le persone indicate nell'Atto Costitutivo.

Possono essere Soci effettivi i cittadini italiani e stranieri che avendone fatto domanda siano stati accettati come tali dal Consiglio Direttivo, o dall'Assemblea, a suo discrezionale ed insindacabile giudizio.

Hanno diritto di voto alle Assemblee tutti i soci maggiori d'età, che siano in regola con ogni pagamento dovuto all'Associazione e non ricoprano cariche in altre Società sportive ed Associazioni sportive dilettantistiche.

Tutti i soci usufruiscono del diritto di utilizzo delle attrezzature ippiche e sportive.

Possono essere Soci Juniores i cittadini italiani e/o stranieri di età non superiore agli anni diciotto che ottemperino alle disposizioni dello Statuto e del regolamento e che, avendone fatto domanda sottoscritta anche dall' esercente la potestà che assume ogni obbligo relativo, siano stati accettati come tali dal Consiglio Direttivo a suo discrezionale ed insindacabile giudizio.

I Soci Juniores usufruiscono del diritto di utilizzo delle attrezzature ippiche e sportive, ma non hanno diritto al voto nelle assemblee.

ART. 6 – DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

L'Associazione garantirà la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche e delle prestazioni eventualmente fornite dai Soci.

Nel caso in cui la complessità, l'entità, nonché la specificità dell'attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

I Soci sono obbligati al versamento della quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Ove in regola con tale versamento, partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo all'Assemblea, secondo quanto stabilito dall'art. 5.

Gli obblighi ed i diritti dei Soci, di qualsiasi categoria sono strettamente personali e non possono essere ceduti o trasferiti per qualsiasi titolo o motivo.

Il socio di qualsiasi categoria che non osservi lo Statuto, che non si adegui alle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo, che si renda comunque indesiderabile per il suo comportamento, potrà essere deferito al Consiglio

	Direttivo per l'adozione delle eventuali sanzioni.	
	Ciascun socio può recedere dall'Associazione o esserne radiato secondo le	
	norme del presente Statuto.	
	La qualifica di socio si perde:	
	per dimissioni;	
	per morosità nel pagamento della quota annuale, fermo restando l'addebito	
	del versamento;	
	per radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo. Tale delibera è	
	insindacabile ed inappellabile.	
	ART. 7 – ORGANI SOCIALI	
	Gli Organi Sociali dell'Associazione sono costituiti da:	
	l'Assemblea dei Soci;	
	il Consiglio Direttivo;	
	il Presidente;	
	il Vice Presidente;	
	il Collegio dei Probiviri;	
	il Collegio dei Revisori.	
	ART. 8 – L'ASSEMBLEA	
	L'Assemblea dei Soci può essere Ordinaria e Straordinaria.	
	L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente o, in caso di assenza o	
	di inadempimento, dal Vice Presidente entro il primo semestre di ciascun	
	anno sociale. L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente ogni	
	qualvolta esso lo ritenga necessario o su richiesta scritta di almeno la metà	
	dei membri del Consiglio Direttivo o di un terzo del totale dei Soci con	
	diritto di voto.	
Statuto Horse Club Monaci		5

Nella richiesta di convocazione i richiedenti dovranno esprimere per iscritto le materie da trattare e le eventuali proposte che essi intendono presentare.

La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, avverrà con pubblicazione affissa nella sede dell'Associazione e mediante lettera raccomandata da indirizzare, almeno 15 giorni prima della data prescelta per la riunione, a ciascun socio ante diritto di parteciparvi.

Sono compiti dell'Assemblea Ordinaria:

la discussione e l'approvazione della relazione tecnica, morale e finanziaria presentata dal Consiglio Direttivo;

l'approvazione del Conto Consuntivo e del Bilancio Preventivo;

l'elezione del Presidente dell'Associazione, del Consiglio Direttivo e degli altri eventuali organi previsti dallo statuto;

l'approvazione delle domande di ammissione presentate da coloro che intendono entrare a far parte dell'Associazione in qualità di soci;

ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi del sodalizio e non espressamente riservato alla competenza dell'Assemblea Straordinaria.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed in funzionamento dell'Associazione sullo scioglimento dell'Associazione.

Entrambe le Assemblee sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente in ordine di anzianità come socio o dal consigliere avente maggiore anzianità come socio, ove due Consiglieri avessero pari anzianità come socio, la presidenza dell'assemblea verrà

	assunta dal più anziano di età tra i due.	
	Il Presidente dell'assemblea, in caso di votazioni a scrutinio segreto,	
	nomina tre soci scelti tra quelli presenti, in funzione di scrutatori. In casi di	
	assenza o di impedimento del Segretario, il Presidente incarica uno dei	
	Soci della redazione verbale.	
	L'Assemblea Ordinaria è idonea a deliberare quando sia stata regolarmente	
	convocata e, in prima convocazione, siano presenti o rappresentati almeno	
	la metà del totale costituito dai Soci con diritto di voto.	
	Trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione, l'Assemblea	
	si intende riunita in seconda convocazione ed idonea a deliberare	
	qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.	
	L'Assemblea Ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza	
	semplice del totale dei Soci con diritto di voto presenti o rappresentati.	
	L'Assemblea Straordinaria in Prima convocazione è valida soltanto se	
	risultano presenti o rappresentati almeno la metà del totale costituito dai	
	Soci. In seconda convocazione, essa può validamente deliberare purché	
	siano presenti o rappresentati almeno un terzo del totale dei Soci.	
	L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione,	
	delibera con il voto favorevole di almeno metà del totale dei Soci presenti	
	o rappresentati, abilitati al voto. Per le modificazioni dello Statuto sono	
	richieste le maggioranze dei voti previste dal successivo art.20.	
	Ogni Socio maggiore di età ha diritto ad un voto, purché in regola con il	
	pagamento di ogni somma comunque dovuta all'Associazione. Ogni Socio	
	Effettivo o Fondatore può farsi rappresentare per delega scritta da un altro	
	Socio Effettivo o Fondatore, purché entrambi in regola con il pagamento di	
Statuto Horse Club Monaci		7

ogni somma comunque dovuta all'Associazione. Nessun Socio, sia Effettivo o Fondatore, può ricevere più di tre deleghe.

L'Assemblea vota, a scelta del suo Presidente, per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto, a meno che almeno la metà dei voti presenti o rappresentati richiedano la votazione per scrutinio segreto.

L'Assemblea vota comunque a scrutinio segreto per l'elezione delle cariche sociali. Di ogni Assemblea viene redatto un verbale a cura del Segretario o di chi ne fa le veci. Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e da chi lo ha redatto, viene conservato agli atti dell'Associazione e ogni Socio di qualunque categoria può prenderne visione.

ART. 9 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali. In particolare, e senza che la seguente elencazione debba intendersi limitativa, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:

emanare qualsiasi normativa o disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell'Associazione;

prendere tutte le deliberazioni occorrenti per l'amministrazione e conduzione dell'Associazione, inclusi l'assunzione ed il licenziamento del personale di qualsiasi categoria;

redigere il conto consultivo e il bilancio preventivo dell'Associazione;

stabilire l'importo delle quote associative per le diverse categorie di Soci e fissarne le modalità di pagamento;

determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'Associazione e fissarne le modalità di pagamento;

decidere in maniera inappellabile in merito all'accoglimento delle domande di ammissione all'Associazione parte degli aspiranti Soci, nonché in merito al passaggio dei Soci da una categoria all'altra.

Il Consiglio Direttivo è eletto ogni 4 anni dall'Assemblea Ordinaria ed è composto, previa determinazione da parte dell'Assemblea del numero dei suoi membri, da un minimo di 3 a un massimo di 5 elementi. I membri del Consiglio Direttivo sono rileggibili.

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e può attribuire ad altri Consiglieri incarichi specifici da svolgere in collaborazione con il Presidente. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun Consigliere, anche in modo informale, con almeno tre giorni di anticipo sulla data della riunione. Esso deve essere riunito almeno ogni sei mesi ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta scritta della maggioranza dei Consiglieri. Qualsiasi convocazione del Consiglio dovrà comunque contenere l'elencazione delle materie da trattare. Le riunioni del Consiglio sono valide purché sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le riunioni sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza, da un Vice Presidente in ordine di anzianità come Socio o dal Consigliere con maggiore anzianità di Socio. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, e in caso di parità è prevalente il voto del Presidente dell'Associazione.

Le accettazioni di nuovi Soci di qualsiasi categoria devono essere prese con la maggioranza dei Consiglieri. Le votazioni sono fatte per alzata di

mano o appello nominale o a scrutinio segreto a giudizio del Presidente della riunione, ma ciascun Consigliere ha il diritto di chiedere che esse avvengano a scrutinio segreto. I Consiglieri sono tenuti sul loro onore a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all'interno del Consiglio.

ART.10 – CARICHE SOCIALI

Le prestazioni di tutti i dirigenti eletti sono fornite a titolo gratuito ed onorifico, ma potranno essere rimborsate le spese vive sostenute dai membri del Consiglio nell'espletamento di specifici incarichi loro conferiti dal Consiglio stesso.

Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:

coloro che non siano cittadini italiani e maggiorenni;

coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso;

coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad un anno, inflitte dal C.O.N.I. o da una Federazione Sportiva Nazionale.

La graduatoria delle persone che hanno riportato voti per l'elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri resta valida per tutta la durata degli stessi. Se nel corso di tale periodo si verifica qualche vacanza, subentra nel posto vacante il primo della graduatoria dei non eletti, purché abbia riportato almeno la metà dei suffragi dell'ultimo eletto. In ogni caso a parità di voti decide il Consiglio Direttivo a scrutinio segreto. Tuttavia qualora si fossero resi vacanti, anche in tempi successivi, cariche consiliari in numero tale da superare la

maggioranza dei Consiglieri eletti dall'Assemblea si dovrà entro 30 giorni convocare l'Assemblea per il rinnovo dell'intero Consiglio, che resta in carica fino alla scadenza del biennio.

ART. 11 – IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione eletto in seno al Consiglio Direttivo rappresenta anche agli effetti di legge l'Associazione stessa, convoca il Consiglio Direttivo, ne presiede le adunanze e ne firma le deliberazioni, firma il Preventivo ed il rendiconto annuale da presentare ai soci e dichiara aperte le assemblee. In caso di sua assenza o temporaneo impedimento le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente eletto in seno al Consiglio Direttivo o, in difetto, dal Consigliere più anziano.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi e nei modi previsti dallo Statuto.

ART.12 – IL SEGRETARIO

Il Segretario collabora con il Presidente e cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle assemblee ed ha la responsabilità di far osservare la disciplina interna dell'Associazione, anche nei riguardi del personale dipendente.

ART.13 – PATRIMONIO ED ENTRATE

Le entrate della società sono costituite:

dalle quote sociali;

dalle eventuali elargizioni fatte dai soci e da terzi;

dall'attività finanziaria derivante dall'organizzazione di manifestazioni sportive;

da tutte le altre entrate che possono concorrere a vantaggio della società.

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dagli impianti sportivi di proprietà della società;

b) dai trofei aggiudicati definitivamente in gare;

c) dal materiale di scuderia e di selleria e da ogni altro relativo attrezzo;

dagli eventuali avanzi di bilancio accantonati a fondo riserva;

da tutti gli altri beni mobili e immobili;

f) dalle donazioni, lasciti e successioni.

ART. 14 – ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo redige annualmente il rendiconto economico e finanziario dell'attività svolta secondo la vigente normativa e lo sottopone alla approvazione dell'Assemblea Ordinaria da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione sull'andamento della gestione.

ART. 15 – COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea. I Sindaci Effettivi eleggono tra di loro il Presidente in occasione della loro prima riunione. Il Collegio Sindacale ha il controllo della gestione contabile dell'Associazione e presenta una relazione scritta all'Assemblea sui controlli effettuati. In caso di vacanza di un membro effettivo del Collegio subentrerà un Sindaco supplente.

ART. 16 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea Ordinaria nomina tra i Soci il Collegio dei Probiviri che dura

in carica 2 anni ed i cui membri sono rileggibili. Esso è composto da tre membri e da un supplente. Il Collegio è competente a giudicare tutte le infrazioni commesse dai soci ed a comminare le sanzioni dall'1) al 4) di cui all'art. 17. Il dispositivo della deliberazione sarà affisso nella sede sociale. Le sanzioni sono eseguite dal Consiglio Direttivo appena divenuto definitivo il provvedimento. Le decisioni dei Probiviri sono appellabili secondo quanto stabilito dallo Statuto F.I.S.E.

ART. 17 – NORME DISCIPLINARI

E' passibile di sanzione disciplinare il Socio che si sia reso responsabile direttamente o per tramite di terzi di inosservanza dello Statuto dell'Associazione e delle altre disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo di scorrettezze sportive e/o disciplinari ovunque commesse, di comportamento non conforme alle dignità e ai doveri di Socio. Le sanzioni disciplinari sono:

il richiamo scritto da pubblicare nella sede sociale o meno a seconda della gravità dell'infrazione;

la sospensione temporanea fino ad un massimo di 13 mesi da ogni attività sociale e sportiva;

l'appiamento immediato o temporaneo fino al massimo di un anno;

l'esclusione del socio dalla partecipazione a determinate manifestazioni agonistiche o d'altro genere;

la radiazione;

Le sanzioni di cui al punto 2) e 3) possono anche prevedere l'inibizione a frequentare la sede sociale e i relativi impianti sportivi dell'Associazione.

La recidiva specifica o generica è considerata una aggravante. La

radiazione di qualunque socio è deliberata per gravi motivi dall'assemblea dell'Associazione previo accertamento degli addebiti da parte del Collegio dei Probiviri.

ART. 18 – PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE

Nessuno può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza previa e specifica contestazione scritta degli addebiti. L'atto con il quale si comunicano gli addebiti deve contenere l'invito all'incolpato e far pervenire al Collegio dei Probiviri entro 15 gg. sue deduzioni scritte o la richiesta di essere ascoltato di persona. Ogni decisione del Collegio dei Probiviri deve essere comunicata per iscritto all'incolpato ed al denunciante. Il Collegio dei Probiviri, nei casi di particolare gravità, può ordinare la provvisoria esecuzione della decisione e/o può procedere, assunte sommarie informazioni, alle sospensioni cautelare dell'incolpato.

ART. 19 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

I soci si impegnano ai sensi e per gli effetti dello Statuto a non adire altre autorità che non siano quelle dell'Associazione e della F.S.N. per la tutela dei loro diritti ed interessi sportivi ed associativi nell'ambito dell'Associazione stessa. L'inosservanza della presente clausola compromissoria comporta la radiazione dell'Associazione, a meno di deroga concessa dal Consiglio Federale.

La presente clausola dovrà essere trascritta sulla scheda di adesione di ogni singolo socio ed approvata espressamente per iscritto ai sensi dell'art. 1341 C.C.

ART. 20 – MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Le modificazioni del presente Statuto dovranno essere assunte

dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno 2/3 dei voti validi espressi in assemblea.

ART. 21 – SCIoglimento

L'Associazione si scioglie per valida deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci appositamente convocata su richiesta di almeno 4/5 degli aventi diritto.

L'Assemblea è valida con la presenza del 4/5 degli aventi diritto a voto sia in prima che in seconda convocazione.

Per l'approvazione della suddetta proposta di scioglimento sono necessari almeno 4/5 dei voti validi.

In caso di scioglimento tutto il patrimonio sociale che eventualmente rimanesse dopo l'estinzione dei debiti da parte dei Soci dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di attività sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

L'individuazione delle strutture cui devolvere il patrimonio sociale sarà effettuato dall'Assemblea Straordinaria.

ART. 22 – NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non è contemplato nel presente Statuto valgono le norme di legge e le norme stabilite dal Consiglio Direttivo. Tali norme che devono in ogni caso non contrastare con i principi generali sanciti dallo Statuto, hanno efficacia statutaria.